

# **RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO:**

## **TESTI**

### **Indice**

- **Osservatore Romano del 9 settembre 2015:**
  - Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus**
  - Motu proprio Mitis et Misericors Iesus**
  
- **Osservatore Romano dell'8 ottobre 2015:**
  - Il Direttore dell'Osservatore Romano,  
Prof. Gian Maria VIAN intervista il Decano  
della Rota Romana sulla riforma  
del processo matrimoniale**
  
- **La "Mens" del Pontefice sulla Riforma dei  
Processi matrimoniali  
Osservatore Romano dell'8 novembre 2015**





LETTERA APOSTOLICA  
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE  
**FRANCESCO**

***MITIS IUDEX DOMINUS IESUS***

SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO PER LE CAUSE DI  
DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO  
NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

LETTERA APOSTOLICA  
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE  
**FRANCESCO**

***MITIS IUDEX DOMINUS IESUS***

SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO PER LE CAUSE DI  
DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO  
NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Il Signore Gesù, Giudice clemente, Pastore delle nostre anime, ha affidato all'Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa l'opera di giustizia e verità; questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi.[1]

Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza più chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina dell'indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la verità di fede professata.

Tutto ciò è stato sempre fatto avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime,[2] giacché la Chiesa, come ha saggiamente insegnato il Beato Paolo VI, è un disegno divino della Trinità, per cui tutte le sue istituzioni, pur sempre perfettibili, devono tendere al fine di comunicare la grazia divina e favorire continuamente, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, in quanto scopo essenziale della Chiesa.[3]

Consapevole di ciò, ho stabilito di mettere mano alla riforma dei processi di nullità del matrimonio, e a questo fine ho costituito un Gruppo di persone eminenti per dottrina giuridica, prudenza pastorale ed esperienza forense, che, sotto la guida dell'Eccellentissimo Decano della Rota Romana, abbozzassero un progetto di riforma, fermo restando comunque il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Lavorando alacremente, questo Coetus ha apprestato uno schema di riforma, che, sottoposto a meditata considerazione, con l'ausilio di altri esperti, è ora trasfuso in questo *Motu proprio*.

È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine

e origine della famiglia cristiana. Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati.

In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell'Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili.[4] In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.

Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario.

Si segnalano alcuni criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma.

I. – *Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva.* – È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.

II. – *Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo.* – La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell'esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.

III. – *Lo stesso Vescovo è giudice.* – Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche,[5] e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.

IV. – *Il processo più breve.* – Infatti, oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.

Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale

processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina.

V. – *L'appello alla Sede Metropolitana.* – Conviene che si ripristini l'appello alla Sede del Metropolita, giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella Chiesa.

VI. – *Il compito proprio delle Conferenze Episcopali.* – Le Conferenze Episcopali, che devono essere soprattutto spinte dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta *conversione*, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare.

Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo se dalle Conferenze non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l'aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale.

Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.

VII. – *L'appello alla Sede Apostolica.* – Conviene comunque che si mantenga l'appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, nel rispetto di un antichissimo principio giuridico, così che venga rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime.

La legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario.

VIII. – *Previsioni per le Chiese Orientali.* – Tenuto conto, infine, del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese Orientali, ho deciso di emanare separatamente, in questa stessa data, le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Tutto ciò opportunamente considerato, decreto e statuisco che il Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), dal giorno 8 dicembre 2015 sia integralmente sostituito come segue:

### **Art. 1 - Il foro competente e i tribunali**

**Can. 1671 § 1.** Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.

**§ 2.** Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate

incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.

**Can. 1672.** Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

**Can. 1673 § 1.** In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.

**§ 2.** Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro vicinior tribunale diocesano o interdiocesano.

**§ 3.** Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.

**§ 4.** Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.

**§ 5.** Il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente § 3.

**§ 6.** Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza, salvo il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444.

## **Art. 2 - Il diritto di impugnare il matrimonio**

**Can. 1674 § 1.** Sono abili ad impugnare il matrimonio: 1° i coniugi; 2° il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno.

**§ 2.** Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un'altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile.

**§ 3.** Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518.

### **Art. 3 - L'introduzione e l'istruzione della causa**

**Can. 1675.** Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.

**Can. 1676 § 1.** Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.

**§ 2.** Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l'altra parte a manifestare la sua posizione, sentito il difensore del vincolo, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo più breve a norma dei cann. 1683-1687. Tale decreto sia subito notificato alle parti e al difensore del vincolo.

**§ 3.** Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso decreto, disponga la costituzione del collegio dei giudici o del giudice unico con i due assessori secondo il can. 1673 § 4.

**§ 4.** Se invece viene disposto il processo più breve, il Vicario giudiziale proceda a norma del can. 1685.

**§ 5.** La formula del dubbio deve determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze.

**Can. 1677 § 1.** Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se intervenga nel giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto: 1° di essere presenti all'esame delle parti, dei testi e dei periti, salvo il disposto del can. 1559; 2° di prendere visione degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.

**§ 2.** Le parti non possono assistere all'esame di cui al § 1, n.1.

**Can. 1678 § 1.** Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.

**§ 2.** Nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono.

**§ 3.** Nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell'opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile; nelle altre cause si osservi il disposto del can. 1574.



**§ 4.** Ogniqualvolta nell'istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa di nullità, completare l'istruttoria in vista della dispensa *super rato*, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo.

#### **Art. 4 - La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione**

**Can. 1679.** La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva.

**Can. 1680 § 1.** Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1619-1640.

**§ 2.** Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici, si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza.

**§ 3.** Se l'appello è stato ammesso, si deve procedere allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti.

**§ 4.** Se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.

**Can. 1681.** Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si può ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can. 1644, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione.

**Can. 1682 § 1.** Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall'Ordinario del luogo.

**§ 2.** Non appena la sentenza è divenuta esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.

#### **Art. 5 - Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo**

**Can. 1683.** Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:

1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

**Can. 1684.** Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1504, deve: 1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.

**Can. 1685.** Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomini l'istruttore e l'assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.

**Can. 1686.** L'istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.

**Can. 1687 § 1.** Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.

**§ 2.** Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato al più presto alle parti.

**§ 3.** Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato.

**§ 4.** Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti *a limine* con un suo decreto; se invece l'appello è ammesso, si rimetta la causa all'esame ordinario di secondo grado.

## **Art. 6 - Il processo documentale**

**Can. 1688.** Ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1676, il Vescovo diocesano o il Vicario giudiziale o il Giudice designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l'intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore.

**Can. 1689 § 1.** Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei difetti di cui al can. 1688 ovvero della mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda istanza, al quale si devono trasmettere gli atti avvertendolo per scritto che si tratta di un processo documentale.

**§ 2.** Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto di appellare.

**Can. 1690.** Il giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del vincolo e dopo aver udito le parti, decida allo stesso modo di cui nel can. 1688 se la sentenza debba essere confermata o se piuttosto si debba procedere nella causa per il tramite ordinario del diritto; nel qual caso la rimandi al tribunale di prima istanza.

### **Art. 7 - Norme generali**

**Can. 1691 § 1.** Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute l'una verso l'altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione.

**§ 2.** Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale di cui nei cann. 1656-1670.

**§ 3.** In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si devono applicare, a meno che la natura della cosa si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.

\* \* \*

La disposizione del can. 1679 si applicherà alle sentenze dichiarative della nullità del matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entrerà in vigore.


Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli.

Ciò che è stato da me stabilito con questo Motu proprio, ordino che sia valido ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.

Affido con fiducia all'intercessione della gloriosa e benedetta sempre Vergine Maria, Madre di misericordia, e dei santi Apostoli Pietro e Paolo l'operosa esecuzione del nuovo processo matrimoniale.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di agosto, nell'Assunzione della Beata Vergine Maria dell'anno 2015, terzo del mio Pontificato.*

**Francesco**



***Regole procedurali per la trattazione delle cause  
di nullità matrimoniale***

## ***Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale***

La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l'applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito.

**Art. 1.** Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.

**Art. 2.** L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.

**Art. 3.** La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo.

La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un *Vademecum* che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine.

**Art. 4.** L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità.

**Art. 5.** Raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.

**Art. 6.** Dal momento che il Codice di diritto canonico deve essere applicato sotto tutti gli aspetti, salve le norme speciali, anche ai processi matrimoniali, a mente del can. 1691 § 3,

le presenti regole non intendono esporre minutamente l'insieme di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle.

### **Titolo I - Il foro competente e i tribunali**

**Art. 7 § 1.** I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti.

**§ 2.** Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1418, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio.

**Art. 8 § 1.** Nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi.

**§ 2.** Il Vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423.

### **Titolo II - Il diritto di impugnare il matrimonio**

**Art. 9.** Se il coniuge muore durante il processo, prima che la causa sia conclusa, l'istanza viene sospesa finché l'altro coniuge o un altro interessato richieda la prosecuzione; in questo caso si deve provare l'interesse legittimo.

### **Titolo III - L'introduzione e l'istruzione della causa**

**Art. 10.** Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia, egli ordini al notaio di redigere per iscritto un atto che deve essere letto alla parte e da questa approvato, e che tiene luogo del libello scritto dalla parte a tutti gli effetti di legge.

**Art. 11 § 1.** Il libello sia esibito al tribunale diocesano o al tribunale interdiocesano che è stato scelto a norma del can. 1673 § 2.

**§ 2.** Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta.

### **Titolo IV - La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione**

**Art. 12.** Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario.

**Art. 13.** Se una parte ha dichiarato espressamente di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia della sentenza. In tal caso può esserle notificato il solo dispositivo della sentenza.

## **Titolo V - Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo**

**Art. 14 § 1.** Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.

**§ 2.** Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio.

**Art. 15.** Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1684.

**Art. 16.** Il Vicario giudiziale può designare se stesso come istruttore; però per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla diocesi di origine della causa.

**Art. 17.** Nell'emettere la citazione ai sensi del can. 1685, le parti siano informate che, se non fossero stati allegati al libello, possono, almeno tre giorni prima della sessione istruttoria, presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testi.

**Art. 18. § 1.** Le parti e i loro avvocati possono assistere all'escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l'istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente.

**§ 2.** Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso.

**Art. 19.** Se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che deve pronunciare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice.

**Art. 20 § 1.** Il Vescovo diocesano stabilisca secondo la sua prudenza il modo con cui pronunciare la sentenza.



**§ 2.** La sentenza, comunque sottoscritta dal Vescovo insieme con il notaio, esponga in maniera breve e ordinata i motivi della decisione e ordinariamente sia notificata alle parti entro il termine di un mese dal giorno della decisione.

## **Titolo VI - Il processo documentale**

**Art. 21.** Il Vescovo diocesano e il Vicario giudiziale competenti si determinano a norma del can. 1672.

---


[1] Cf. Concilio ecumenico Vaticano II, Const. dogm. *Lumen Gentium*, n. 27.

[2] Cf. CIC, can. 1752.

[3] Cf. Paolo VI, Allocuzione ai partecipanti del II Convegno Internazionale di Diritto Canonico, il 17 settembre 1973.

[4] Cf. Relatio Synodi, n. 48.

[5] Cf. Francesco, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27, in *AAS* 105 (2013), p. 1031.



LETTERA APOSTOLICA  
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE  
**FRANCESCO**

***MITIS ET MISERICORS IESUS***

SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO PER LE CAUSE DI  
DICHIAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO  
NEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI

**Francesco P.P.**

LETTERA APOSTOLICA  
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE  
**FRANCESCO**

***MITIS ET MISERICORS IESUS***

SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO PER LE CAUSE DI  
DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO  
NEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI

**Francesco P.P.**

Gesù, clemente e misericordioso Pastore e Giudice delle nostre anime, ha affidato all’Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa l’opera di giustizia e verità. Questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi.[1]

Il mio venerato predecessore, il santo pontefice Giovanni Paolo II, promulgando il Codice dei canoni della Chiese orientali, ebbe a sottolineare: “Fin dall’inizio della codificazione canonica delle chiese orientali, la stessa costante volontà dei romani pontefici di promulgare due codici, uno per la chiesa latina e l’altro per le chiese orientali cattoliche, dimostra molto chiaramente che essi volevano conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella chiesa, cioè che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con i due polmoni dell’Oriente e dell’Occidente e ardere nella carità di Cristo come con un solo cuore composto da due ventricoli”.[2]

Seguendo anch’io la stessa scia, e tenendo conto del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese orientali, ho deciso di emanare con un *motu proprio* distinto le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza più chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina dell’indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la verità di fede compresa fino in fondo. Tutto ciò è stato sempre fatto avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime.

In questa prospettiva, importantissimo è il ministero del Vescovo, il quale, secondo l'insegnamento dei Padri orientali, è giudice e medico, poiché l'uomo, ferito e caduto (*peptokós*) a causa del peccato originale e dei propri peccati personali, divenuto infermo, con le medicine della penitenza ottiene da Dio la guarigione e il perdono e viene riconciliato con la Chiesa. Il Vescovo infatti – costituito dallo Spirito Santo come figura di Cristo e al posto di Cristo ("*eis typon kai tòpon Christou*") – è anzitutto ministro della divina misericordia; pertanto l'esercizio della potestà giudiziale è il luogo privilegiato in cui, mediante l'applicazione dei principi della "*oikonomia*" e della "*akribeia*", egli porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore.

Tutto ciò che ho stabilito con questo *motu proprio*, l'ho fatto seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario.

Si segnalano alcuni criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma.

È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.

La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in primo grado viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell'esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.

Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole eparchie lo stesso Vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche,<sup>[3]</sup> e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.

Oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina.

L'appello alla Sede Metropolitana, come ufficio capitale della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della primigenia forma della sinodalità nelle Chiese orientali, che deve essere sostenuto e incoraggiato.

I Sinodi delle Chiese orientali, che devono essere soprattutto spinti dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta *conversione*, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare. Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo se dai Sinodi non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l'aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale.

Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile i Sinodi, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.

Conviene finalmente che si mantenga l'appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, nel rispetto di un antichissimo principio giuridico, così che venga rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime.

La legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario.

Tutto ciò opportunamente considerato, decreto e statuisco che il Titolo XXVI del Codice dei canoni delle Chiese orientali, Capitolo I, Articolo I Le cause per la dichiarazione della nullità matrimoniale (cann. 1357-1377), dal giorno 8 dicembre 2015 sia integralmente sostituito come segue:

### **1.° Il foro competente e i tribunali**

**Can. 1357 § 1.** Qualsiasi causa matrimoniale di un battezzato spetta per diritto proprio alla Chiesa.

**§ 2.** Fermi restando, dove sono vigenti, gli Statuti personali, le cause riguardanti gli effetti meramente civili del matrimonio, se sono trattate in modo principale, spettano al giudice civile; ma se sono trattate in modo incidentale e accessorio, possono essere esaminate e definite di propria autorità anche dal giudice ecclesiastico.

**Can. 1358.** Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

**Can. 1359 § 1.** In ciascuna eparchia il giudice nel primo grado del giudizio per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo eparchiale, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.

**§ 2.** Il Vescovo costituisca per la sua eparchia il tribunale eparchiale per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale eparchiale o per diverse eparchie.

**§ 3.** Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere altri fedeli cristiani.

**§ 4.** Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale nell'eparchia o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.

**§ 5.** Il tribunale di secondo grado per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente § 3.

**§ 6.** Dal tribunale di primo grado si appella al tribunale metropolitano di secondo grado, salvo il disposto dei cann. 1064 e 1067, § 5.

## **2.° Il diritto di impugnare il matrimonio**

**Can. 1360 § 1.** Sono abili a impugnare il matrimonio: 1° i coniugi; 2° il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata e il matrimonio non può oppure non conviene che sia convalidato.

**§ 2.** Il matrimonio che non è stato accusato mentre erano viventi entrambi i coniugi, dopo la morte di uno di loro o di entrambi i coniugi non può essere accusato, a meno che la questione di validità non sia pregiudiziale a un'altra controversia da risolvere sia in foro ecclesiastico sia in foro civile.

**§ 3.** Se invece un coniuge muore mentre è pendente la causa, si osservi il can. 1199.

## **3.° L'introduzione e l'istruzione della causa**

**Can. 1361.** Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.

**Can. 1362 § 1.** Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.

**§ 2.** Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l'altra parte a manifestare la sua posizione, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con

il processo ordinario o con il processo più breve a norma dei cann. 1369-1373. Tale decreto sia subito notificato alle parti e al difensore del vincolo.

**§ 3.** Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso decreto, disponga la costituzione del collegio dei giudici o del giudice unico con i due assessori secondo il can. 1359 § 4.

**§ 4.** Se invece viene disposto il processo più breve, il Vicario giudiziale proceda a norma del can. 1371.

**§ 5.** La formula del dubbio non chieda solo se consta della validità del matrimonio nel caso, ma deve definire per quale capo o per quali capi di nullità è impugnata.

**Can. 1363 § 1.** Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se partecipa al giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto: 1° di essere presenti all'interrogatorio delle parti, dei testimoni e dei periti, salvo restando il can. 1240; 2° di prendere visione degli atti giudiziari, anche se non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.

**§ 2.** Le parti non possono assistere all'interrogatorio di cui nel § 1, n.1.

**Can. 1364 § 1.** Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.

**§ 2.** Nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono.

**§ 3.** Nelle cause di impotenza o di difetto di consenso per una malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si serva dell'opera di uno o più periti, a meno che non appaia dalle circostanze evidentemente inutile; in tutte le altre cause si osservi il can. 1255.

**§ 4.** Se nell'istruttoria della causa è emerso il dubbio molto probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa di nullità del matrimonio e completare l'istruttoria per ottenere lo scioglimento del matrimonio sacramentale non consumato; quindi invii gli atti alla Sede Apostolica unitamente alla domanda di questo scioglimento, fatta da l'uno o l'altro o di entrambi i coniugi, e col voto del tribunale e del Vescovo eparchiale.

#### **4.° La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione**

**Can. 1365.** La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1311-1314, diventa esecutiva.



**Can. 1366 § 1.** Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1302-1321.

**§ 2.** Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di grado superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici, si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di primo grado.

**§ 3.** Se l'appello è stato ammesso, si deve procedere allo stesso modo come in primo grado, con i dovuti adattamenti.

**§ 4.** Se nel grado di appello si adduce un nuovo capo di nullità, il tribunale può ammetterlo come nel primo grado del giudizio e giudicare su di esso.

**Can. 1367.** Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si può ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can. 1325, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione.

**Can. 1368 § 1.** Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dal Gerarca del luogo.

**§ 2.** Appena la sentenza è diventata esecutiva, il Vicario giudiziale deve notificarla al Gerarca del luogo dove il matrimonio è stato celebrato; questo Gerarca poi deve provvedere perché al più presto si faccia menzione nei libri dei matrimoni e dei battezzati della nullità dichiarata del matrimonio e degli eventuali divieti stabiliti.

## **5.° Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo**

**Can. 1369.** Allo stesso Vescovo eparchiale compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualevolta:

**1°** la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro;

**2°** ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

**Can. 1370.** Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1187, deve: 1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.

**Can. 1371.** Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomini l'istruttore e l'assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1372 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.

**Can. 1372.** L'istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.

**Can. 1373 § 1.** Ricevuti gli atti, il Vescovo eparchiale, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.

**§ 2.** Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato al più presto alle parti.

**§ 3.** Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita o da altro Vescovo eparchiale che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso designato stabilmente, dopo aver consultato il Patriarca o il Gerarca di cui al can. 175.

**§ 4.** Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti *a limine* con un suo decreto; se invece l'appello è ammesso, si rimetta la causa all'esame ordinario di secondo grado.

## **6.° Il processo documentale**

**Can. 1374.** Ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1362, il Vescovo eparchiale o il Vicario giudiziale o il Giudice designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l'intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore.

**Can. 1375 § 1.** Il difensore del vincolo, se giudica prudentemente che non sono certi i vizi o la mancanza della dispensa, deve appellare contra la sentenza di cui al can. 1374 al giudice del tribunale di secondo grado, al quale devono essere inviati gli atti e dev'essere avvertito per iscritto che si tratta di un processo documentale.

**§ 2.** La parte che si sente danneggiata ha pieno diritto di appellare.

**Can. 1376.** Il giudice di secondo grado, con l'intervento del difensore del vincolo e ascoltate le parti, decida se la sentenza sia da confermare o se piuttosto si debba procedere nella causa secondo la norma ordinaria del diritto; in questo caso la rinvia al tribunale di primo grado.

## **7.° Norme generali**

**Can. 1377 § 1.** Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, a cui eventualmente sono tenute l'una verso l'altra e verso i figli, per assicurare il dovuto sostentamento e l'educazione.

§ 2. Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il giudizio contenzioso sommario, di cui nei cann. 1343-1356.

§ 3. In tutte le altre cose che riguardano la procedura si devono applicare, a meno che non si opponga la natura delle cose, i canoni sui giudizi in genere e sul giudizio contenzioso ordinario, osservando le norme speciali sulle cause che riguardano il bene pubblico.

\* \* \*

La disposizione del can. 1365 si applicherà alle sentenze dichiarative della nullità del matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entrerà in vigore.


Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli.

Ciò che è stato da me stabilito con questo Motu proprio, ordino che sia valido ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.

Affido con fiducia all'intercessione della gloriosa e benedetta sempre Vergine Maria che con piena verità è chiamata «Theotokos» e che rifulge come Madre eccelsa della Chiesa universale, e dei santi Apostoli Pietro e Paolo, l'operosa esecuzione del nuovo processo matrimoniale.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di agosto, nell'Assunzione della Beata Vergine Maria dell'anno 2015, terzo del mio Pontificato.*

**Francesco**



***Regole procedurali per la trattazione delle cause  
di nullità matrimoniale***

## ***Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale***

La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l'applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito.

**Art. 1.** Il Vescovo eparchiale in forza del can. 192 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 289 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.

**Art. 2.** L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o eparchiali i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale eparchiale unitaria.

**Art. 3.** La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dal Gerarca del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dal Gerarca del luogo.

La eparchia, o diverse eparchie insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un *Vademecum* che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine.

**Art. 4.** L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità.

**Art. 5.** Raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.

**Art. 6.** Dal momento che il Codice dei Canoni della Chiese Orientali deve essere applicato sotto tutti gli aspetti, salve le norme speciali, anche ai processi matrimoniali, a mente del can. 1377 § 3, le presenti regole non intendono esporre minutamente l'insieme di tutto il

processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle.

### **1.° Il foro competente e i tribunali**

**Art. 7 § 1.** I titoli di competenza di cui al can. 1358 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti.

**§ 2.** Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1071, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio.

**Art. 8 § 1.** Nelle eparchie che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle eparchie o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale da costituirsi per le cause matrimoniali.

**§ 2.** Il Vescovo può recedere dal tribunale per diverse eparchie costituito a norma del can. 1067, § 1.

### **2.° Il diritto di impugnare il matrimonio**

**Art. 9.** Se il coniuge muore durante il processo, prima che la causa sia conclusa, l'istanza viene sospesa finché l'altro coniuge o un altro interessato richieda la prosecuzione; in questo caso si deve provare l'interesse legittimo.

### **3.° L'introduzione e l'istruzione della causa**

**Art. 10.** Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia, egli ordini al notaio di redigere per iscritto un atto che deve essere letto alla parte e da questa approvato, e che tiene luogo del libello scritto dalla parte a tutti gli effetti di legge.

**Art. 11 § 1.** Il libello sia esibito al tribunale eparchiale o al tribunale per diverse eparchie che è stato scelto a norma del can. 1359, § 2.

**§ 2.** Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta.

### **4.° La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione**

**Art. 12.** Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario.

**Art. 13.** Se una parte ha dichiarato di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia della sentenza. In tal caso può esserle notificato il solo dispositivo della sentenza.

## **5.° Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo**

**Art. 14 § 1.** Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1369-1373, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.

**§ 2.** Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere evidentemente inutile acquisire una perizia d'ufficio.

**Art. 15.** Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1362, § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1370.

**Art. 16.** Il Vicario giudiziale può designare se stesso come istruttore; però per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla eparchia di origine della causa.

**Art. 17.** Nell'emettere la citazione ai sensi del can. 1371, le parti siano informate che, se non fossero stati allegati al libello, possono, almeno tre giorni prima della sessione istruttoria, presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testi.

**Art. 18. § 1.** Le parti e i loro avvocati possono assistere all'escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l'istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente.

**§ 2.** Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso.

**Art. 19.** Se la causa viene istruita presso un tribunale per diverse eparchie, il Vescovo che deve pronunciare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1358. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice.

**Art. 20 § 1.** Il Vescovo eparchiale stabilisca secondo la sua prudenza il modo con cui pronunciare la sentenza.



**§ 2.** La sentenza, comunque sottoscritta dal Vescovo insieme con il notaio, esponga in maniera breve e ordinata i motivi della decisione e ordinariamente sia notificata alle parti entro il termine di un mese dal giorno della decisione.

## **6.° Il processo documentale**

**Art. 21.** Il Vescovo eparchiale e il Vicario giudiziale competenti si determinano a norma del can. 1358.

---

[1] Cf. Concilio Oecumenico Vaticano II, Const. dogm. *Lumen Gentium*, n. 27.

[2] Giovanni Paolo II, Const. ap. *Sacri canones*, 18 ottobre 1990, Proemio, *AAS* 82 [1990], p. 1037.

[3] Cf. Francesco, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27, in *AAS* 105 (2013), p. 1031



**Articolo di S. E. Mons. Decano  
sull'Osservatore Romano  
8 settembre 2015**



Con i motupropri «Mitis iudex Dominus Iesus» e «Mitis et misericors Iesus»

## Papa Francesco rifonda il processo matrimoniale canonico

di PIO VITO PINTO\*

La competenza di riformare l'ordinamento canonico riguardante la validità o nullità del vincolo sacramentale matrimoniale appartiene strettamente al Romano Pontefice. Essa è espressione della "potestà delle chiavi" affidata da Cristo a Pietro e ai suoi successori, secondo il magistero di Leone Magno, primo Papa a esprimere la chiara consapevolezza che appunto ai successori di Pietro è passata tutta la potestà per il governo delle anime della Chiesa, che è di Cristo.

Scopo della commissione speciale istituita da Papa Francesco il 27 agosto 2014 era la revisione del solo ordine processuale. Nella storia la Chiesa ha sempre inteso rendere visibile ed efficace la grazia salvifica di Cristo, pur nel mutare delle epoche e attraverso le vicende caduche degli uomini peccatori, ma con lo scopo costante di operare la salvezza (*salus animarum*). Così, tre Papi — Benedetto XIV nel 1741, Pio X nel 1908 e ora Francesco —

hanno avuto l'ispirazione di una riforma profonda del processo matrimoniale, per servire questo supremo scopo in tempi molto diversi fra loro.

Con le decretali precedenti Benedetto XIV, la sentenza affermativa di nullità del matrimonio non appellata era immediatamente esecutiva dopo una sola istanza, con la conseguenza dello stato libero e della possibilità di un nuovo matrimonio.

Papa Lambertini, sommo giurista, da una parte consolidò il sistema dello scioglimento pontificio per grazia del vincolo rato e non consumato; dall'altra, per fermare gli abusi commessi da vescovi e tribunali soprattutto in Polonia nel dichiarare le nullità di matrimonio, con la costituzione apostolica *Dei miseratione*, promulgata il 3 novembre 1741, decise la necessità della doppia sentenza conforme, nel medesimo capo di nullità matrimoniale giudicato in prima istanza, per poter celebrare un nuovo matrimonio canonico.

Questo sistema ha retto fino ai giorni nostri. Unica eccezione fu quella delle facoltà concesse *ad experimentum* da Paolo VI alla conferenza episcopale statuniten-

se, concluse con la norma comune, dapprima del motuproprio *Causas matrimoniales* (28 marzo 1971) e quindi con il sistema processuale proprio del *Codex iuris canonici* del 1983. In verità, pur mantenendo la doppia conforme, il nuovo sistema codiciale rendeva più agile, secondo l'auspicio di Papa Montini, la possibilità di ottenere la nullità matrimoniale con la procedura detta breve in seconda istanza, secondo il canone 1682 § 2.

Pio X, fedele al suo motto *reformare omnia in Christo*, pur conservando nella sostanza il sistema processuale di Papa Lambertini, si distinse grazie all'impulso espresso da un suo illuminato collaboratore. Secondo Michele Lega, primo decano della Rota *restituta* e poi cardinale, i processi canonici devono infatti preferibilmente celebrarsi nelle diocesi, limitando al massimo gli appelli e i ricorsi alla Sede apostolica. È quanto si propongono i motuproprii *Mitis iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*.

La riforma di Papa Francesco, mossa dal medesimo spirito che sostenne Benedetto XIV e Pio X, si distingue però non soltanto per una vera e propria rifondazione del processo matrimoniale canonico, ma innanzi tutto per i principi teologici ed ecclesiologici che la sostengono.

Bisogna partire da quanto è stato già delineato con chiarezza nell'arco di quasi mezzo secolo — dal pontificato di Paolo VI a quello di Benedetto XVI — ed espresso nella quarantesima proposizione finale del Sinodo dei vescovi del 2005. Questa raccomandava “di approfondire ulteriormente gli elementi essenziali per la validità del matrimonio, anche tenendo conto dei problemi emergenti dal contesto di profonda trasformazione antropologica del nostro tempo, dal quale gli stessi fedeli rischiano di essere condizionati specialmente in mancanza di una solida formazione cristiana”. E nell'introduzione all'istruzione della Congregazione per la dottrina della fede sulla pastorale dei divorziati risposati il cardinale Ratzinger osservava: “Si dovrebbe chiarire se veramente ogni matrimonio tra due battezzati è *ipso facto* un matrimonio sacramento. All'essenza del sacramento appartiene la fede”. Proprio questo è il punto sulla questione che ha mantenuto sempre come teologo, da arcivescovo di Monaco e Frisinga, come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e infine da Papa.

C'è un punto dell'analisi comune tra Benedetto XVI e Francesco sul sacramento celebrato senza fede da un gran numero di divorziati e risposati civilmente, costretti a vivere nelle periferie, lontani dalle porte delle nostre chiese (cfr. *Evangelii gaudium*, n. 46). Ma c'è una novità essenziale che va delineando la missione propria di Papa Francesco. Non è più l'ora soltanto delle analisi, è l'ora dell'agire, di iniziare quell'opera di giustizia e di misericordia da troppo tempo attesa, riordinando la prassi pastorale e canonica sostanzialmente in vigore da poco meno di tre secoli. Così annunciava Francesco già all'inizio del pontificato, il 28 luglio 2013, concludendo la giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro.

Così Francesco, con questa legge fondamentale dà il vero inizio alla sua riforma: ponendo al centro i poveri, cioè i divorziati risposati tenuti o considerati lontani, e chiedendo ai vescovi una vera e propria *metánoia*. Cioè una "conversione", un cambiamento di mentalità che li convinca e sorregga a seguire l'invito di Cristo, presente nel loro fratello, il vescovo di Roma, di passare dal ristretto numero di poche migliaia di nullità a quello smisurato di infelici che potrebbero avere la dichiarazione di nullità — per l'evidente assenza di fede come ponte verso la conoscenza e quindi la libera volontà di dare il consenso sacramentale — ma sono lasciati fuori dal vigente sistema.

Papa Francesco promulga il nuovo ordinamento processuale canonico di nullità matrimoniale auspicato da una larga maggioranza dei Padri sinodali. Ma questo per essere applicato in verità e giustizia ha bisogno della libertà del cuore e della mente dei vescovi, nel segno di una collegialità non di principio, ma nei fatti.

La prima grande novità è l'invito del Pontefice nel motuproprio che i vescovi riassumano l'esercizio dei santi vescovi dei primi secoli della Chiesa, che tenevano a manifestare personalmente la potestà sacramentale — ricevuta con l'imposizione delle mani nell'ordinazione episcopale — di padri, maestri, giudici.

Francesco, Pontefice "servo con i servi", chiede ai vescovi di esercitare e vivere la loro potestà sacramentale, ricevuta non da Pietro ma dallo Spirito Santo. Il vescovo, dunque, servo delle anime, è chiamato a svolgere il ministero della *diakonia* per la salvezza dei fedeli, rendendosi disponibile all'ascolto, in tempi e modi che sottolineino il valore



della misericordia e della giustizia. In particolare, come si evince dalla preghiera di ordinazione episcopale, il vescovo riceve il triplice potere di rimettere i peccati, affidare i ministeri, sciogliere dai vincoli.

Nei due motuproprii - posti dal Papa sotto la protezione della Madre di Dio - il vescovo diocesano, o l'eparca, è l'anima del processo cosiddetto breve, che potrà attuarsi secondo le strette condizioni indicate: l'evidente nullità nei fatti incontestabili (già sopra accennati), l'accordo delle parti (o per lo meno l'assenza dichiarata della parte convenuta dal processo), l'immediata sentenza affermativa, considerate con gravità le scritture delle parti e del difensore del vincolo; oppure egli rinvia al processo ordinario, nel caso in cui, assistito sempre dall'istruttore e dall'assessore, non sia in grado di raggiungere la certezza morale per la dichiarazione di nullità.

Ma come potranno i vescovi, o gli eparchi, soprattutto nelle grandi diocesi, assicurare, almeno in parte e come segno, questo loro compito di pastori giudici? Ciò che importa è che lo spirito di collegialità e comunione dei vescovi con quanto disposto dal Pontefice inizi a permeare il cuore e la mente dei pastori. I fedeli attendono con ansia e amore tale *metánoia* e saranno comunque pazienti nel Signore davanti alla buona fede dei loro pastori. L'anno del giubileo della misericordia attende questo segno di umile obbedienza da parte dei pastori delle Chiese allo Spirito che parla loro attraverso Francesco.

Apri il cuore alla speranza il recente corso di formazione della Rota romana a Città del Messico, con la partecipazione di circa quattrocento preti e laici, donne e uomini provenienti da tutte le Nazioni centroamericane, inviati dai loro pastori ed entusiasti di poter servire nelle loro Chiese i poveri, assistendo il ministero giudiziario dei vescovi. Francesco ha inviato una lettera esprimendo la fiducia che tali corsi possano moltiplicarsi come "servizio del Papa alle Chiese particolari, facendo memoria del primo Pietro" secondo la testimonianza del "suo terzo successore, il Papa Clemente I, che nella sua lettera ai Corinzi interviene regolando le distinte materie di quella comunità locale".

La comunione e la collegialità richieste dal nuovo processo avranno certo bisogno di tempo per lo studio...e...la formazione. Ma quel che conta è l'accoglienza del nuovo espresso da Papa Francesco: il servizio e la misericordia verso questa categoria di poveri, il grande numero di divorziati che attendono, se possibile, un nuovo matrimonio canonico. La formazione permanente aiuterà a far sì che ogni vescovo, avendo il proprio tribunale per le cause di nullità matrimoniale, riscopra il ministero, affidatogli nell'ordinazione, di giudice dei suoi fedeli.

In sintesi, la riforma è caratterizzata dalla centralità del vescovo diocesano, o dell'eparca, nel segno della collegialità. I vescovi non potranno tuttavia fare sconti sul vincolo matrimoniale se esso fosse valido, perché sarebbe un tradimento nei confronti non del Papa ma di Cristo. Infatti, maestro della loro potestà sacramentale è Cristo stesso, che li aiuterà a evitare eventuali abusi.

In caso di evidenti nullità di matrimonio il processo è breve — bisogna evitare i termini "sommario" e "amministrativo" — e qui il giudice è il vescovo, che si serve di due assessori con i quali discute sulla certezza morale dei fatti adottati per la nullità matrimoniale. Se il vescovo raggiunge questa certezza, pronuncia la decisione, altrimenti invia la causa al processo ordinario.

Nel processo breve raro è l'appello, perché vi sono l'accordo delle parti ed evidenti fatti circa la nullità; e in presenza di elementi che inducono a ritenere l'appello meramente dilatorio e strumentale, questo potrà essere rigettato per mancanza dei presupposti giuridici.

Il processo ordinario invece può durare un anno al massimo, viene abolita la doppia conforme e infine la sentenza affermativa non appellata diviene *ipso facto* esecutiva. Se si propone l'appello dopo una sentenza affermativa, questo può essere respinto in caso di evidente mancanza di argomenti, per esempio in caso di appello strumentale per nuocere alla controparte.

La riforma tiene conto del motivo precipuo della richiesta di nullità matrimoniale: questa viene chiesta per motivi di coscienza, per esempio vivere i sacramenti della Chiesa o perfezionare un nuovo vincolo stabile e felice, a differenza del primo.

La speditezza del processo va poi verso una maggiore limitazione degli appelli alla Santa Sede, cioè alla Rota romana, o del ricorso alla Segnatura apostolica per la nuova proposizione della causa negata dalla Rota.


Il Papa auspica infine che si giunga appena possibile alla piena gratuità delle cause, secondo il principio della Scrittura: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E le persone abbienti potranno essere invitate a contribuire con donazioni a beneficio dei più poveri.

Secondo sant'Ireneo, gloria di Dio è l'uomo vivente. Sia concesso di aggiungere: l'uomo salvato dal ministero sollecito di giustizia e di misericordia della Chiesa.

---

\*Decano della Rota romana







**Intervista del direttore dell'Osservatore Romano**

**a S. E. Mons. Decano**

**8 ottobre 2015**

# L'OSSERVATORE ROMANO

GIORNALE QUOTIDIANO



POLITICO RELIGIOSO

*Unicuique suum*

*Non praevalent*

Intervista al decano della Rota romana sul nuovo processo matrimoniale

## Speranza e non paure

La rifondazione del processo matrimoniale con i motupropri del 8 settembre, il rapporto con i due sinodi su matrimonio e famiglia, lo snellimento e la semplificazione auspicata dai vescovi di tutto il mondo, la centralità del vescovo giudice, la rivalutazione del diritto del metropolita: sono questi i temi affrontati dal decano della Rota romana, Pio Vito Pinto, un mese dopo la promulgazione dei due documenti che entreranno in vigore l'8 dicembre, inizio

del giubileo della misericordia, in un'intervista con il direttore dell'Osservatore Romano. E si tratta di una riforma profonda, che già in questi primi giorni dei lavori sinodali è stata salutata con favore - sottolinea il prelado - come una legge chiara, disposta per rispondere a bisogni urgenti dei fedeli e dalla quale il Papa si aspetta che venga speranza, non paure.

*Si può stabilire un rapporto tra i due documenti papali e il sinodo?*

I due motupropri sono frutto del cammino sinodale ed espressione autentica della collegialità episcopale. Com'è noto, vi è stata infatti, prima delle due assemblee sinodali, una larghissima consultazione. I documenti scaturiscono dunque da un'ampia esperienza collegiale, emersa dai questionari inviati a tutte le conferenze episcopali. E da questi è risultata un'amplissima convergenza sull'esigenza di snellire e semplificare i processi matrimoniali, come sottolinea il numero 115 dell'*Instrumentum laboris* e hanno detto i cardinali Baldisseri ed Erdő nelle rispettive relazioni di apertura del sinodo.

*Snellire e semplificare i processi: che significa in concreto?*

Come già aveva disposto Pio X all'inizio del Novecento, il Pontefice ha inteso restituire in pieno l'esercizio della potestà giudiziale al vescovo diocesano e al metropolitano, cioè all'arcivescovo capo di una provincia ecclesiastica. In questo modo Papa Francesco vuole una maggiore prossimità delle strutture della Chiesa ai fedeli.

*Quali sono i capisaldi di queste nuove leggi?*

La riforma di Papa Francesco affida a ogni vescovo diocesano due tipi di processo: quello più breve e quello ordinario. Nel primo caso è il vescovo a giudicare personalmente, se vi è piena evidenza delle prove di nullità; in questo caso, dopo una breve istruttoria, assume la certezza morale e firma la sentenza. Non è tuttavia il vescovo a istruire le cause, ma i suoi collaboratori: il vicario giudiziale o altro giudice istruttore. Se invece non vi è immediata evidenza delle prove, il caso viene inviato al processo ordinario. Per questo ogni vescovo deve costituire un tribunale diocesano per le nullità matrimoniali: collegiale, ma in caso di impossibilità anche con un giudice unico. In concreto, ogni richiesta di nullità va indirizzata al vicario giudiziale diocesano, che decide in quale dei due tipi di processo deve essere risolto il caso. Il processo breve prevede la possibile presenza delle parti, a differenza del processo ordinario, e deve risolversi in un arco di tempo che può oscillare da due settimane a un mese. Aspetti, questi, che mostrano la grande novità di questo tipo di procedimento, non a caso affidato dal successore di Pietro al vescovo in persona, perché questi non cada in abusi a danno della verità del vincolo matrimoniale: abu-

sando, infatti, il vescovo tradirebbe non il Papa, ma Cristo stesso. E per entrambi i processi la gratuità, fortemente auspicata dai motupropri, mostrerà con tutta evidenza il loro

spirito pastorale, volto unicamente al bene dei fedeli. E questi comprendono immediatamente lo spirito di povertà che deve ispirare la Chiesa.

*Le leggi sono retroattive?*


Com'è noto, il nuovo regime giuridico entrerà in vigore dall'8 dicembre prossimo e non avrà effetti retroattivi. Tuttavia, nel caso di un processo già in corso e la cui sentenza di nullità sia data e notificata successivamente all'8 dicembre, si applicheranno gli effetti della riforma e la sentenza affermativa sarà quella definitiva.

*Che accadrà ai tribunali regionali?*

Questa legge rifonda e riordina in pieno, *ex integro*, il processo matrimoniale, dando al vescovo il diritto di costituire il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi. All'interno delle singole province ecclesiastiche i vescovi avranno invece facoltà di istituire, se lo riterranno utile, un tribunale interdiocesano con appello al tribunale del metropolita, fatta salva la possibilità di creare, a norma del diritto, tribunali interdiocesani di più province.

*Come esprimere il significato di questa centralità del vescovo giudice?*

Rispondo con un esempio. In alcune circostanze particolari il vescovo, come pastore e giudice del suo gregge, potrebbe consegnare personalmente la sentenza di nullità alle parti interessate. Sarebbe un segno di prossimità evangelica ai fedeli, in molti casi feriti da anni di sofferenza. La Chiesa infatti è mistero e il vescovo è colui che accompagna, quasi conduce per mano i fedeli: in questo senso è mistagogo, come furono Basilio e Giovanni Crisostomo in oriente, Ambrogio e Agostino in occidente. (g.m.v.)



**Articolo sulla riforma dei processi matrimoniali  
sull'Osservatore Romano**

**8 novembre 2015**



## La «mens» del Pontefice Sulla riforma dei processi matrimoniali

*Due mesi fa, l'8 settembre, sono stati promulgati i due motuproprii Mitis iudex dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus con cui il Pontefice ha rifondato il processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio. A poco più di un mese dalla loro entrata in vigore — il prossimo 8 dicembre — si è tenuto il 4 novembre l'atto accademico di apertura dell'attività dello Studio rotale con la prolusione dell'arcivescovo Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, che è stata pubblicata sull'Osservatore Romano del 5 novembre. Introducendo l'intervento del sostituto, il decano della Rota romana, monsignor Pio Vito Pinto, ha letto la seguente dichiarazione.*

Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell'applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, ha chiesto al decano della Rota romana che venga chiaramente manifestata la *mens* del supremo legislatore della Chiesa sui due *motu proprio* promulgati l'8 settembre 2015:

1. Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare *personalmente* la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano;

2. I vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono *liberamente* decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropolitani di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza.



